



Comune di Abbateggio
Provincia di Pescara

65020 Abbateggio (PE) Via Roma, 8 – Tel. 085.8574223 fax 085.8574043
www.comune.abbateggio.pe.it – comune@comune.abbateggio.pe.it

ORDINANZA n. 12 __

Prot.1929 data 22.08.2018 Albo 187	Divieto di accesso area Cascate di Cusano e Fosso Cusano
--	---

IL SINDACO

Premesso che nella giornata del 21 agosto 2018, è stato constatato un importante distacco detritico e rocce da fronte di scarpata insistente sul perimetro della Cisterna di Cusano, rilevante area naturalistica ed ambientale con significativa ed accentuata frequentazione soprattutto in questo periodo dell'anno;

Considerato che il movimento franoso manifesta la sintomatica condizione di instabilità di ulteriori tratti delle pareti e dei costoni rocciosi contigui dell'alveo del Fosso Cusano, strutture geolitiche di analoga stratigrafia, determinando condizione di insidia e pericolo per la pubblica incolumità di eventuali frequentatori;

Considerato che:

- risulta necessario definire, quali specifiche misure di prevenzione, adeguate limitazioni all'utilizzo dei luoghi prossimi alle aree interessate dalla caduta del materiale franoso, al fine di evitare danni all'incolumità di persone transitanti nella medesima zona;
- sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di cautelare l'insidia all'incolumità pubblica;
- risulta, in particolare, necessaria l'adozione in via precauzionale di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela degli interessi pubblici della preservazione della cautela e salute collettiva, i quali non potrebbero essere protetti in modo adeguato ricorrendo ad interventi ordinari;
- tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Ritenuto, conseguentemente, dichiarare in via precauzionale tutta l'area della località denominata Cascate di Cusano e dell'alveo del Fosso Cusano quali siti ad elevato pericolo di crollo di tratti di scarpata e distacco

detritico, al fine di evitare che si possano determinare gravi pericoli all'incolumità pubblica, in attesa di una più puntuale verifica e accertamento della situazione stratigrafica delle pareti rocciose da parte di tecnici, con studio idraulico ed idrogeologico che valuti le condizioni di rischio e i presupposti di accesso;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo Unico sulle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- l'art. 50, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei particolari casi in cui, in sede locale, possano verificarsi pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili, afferenti ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
- l'art. 54, co. 4, per il quale: *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recente: “Nuove norme in materie di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, con effetto immediato il divieto assoluto di accesso all'area del territorio comunale denominata Cascate di Cusano e del Fosso Cusano, sino a cessazione delle condizioni di pericolo e revoca del presente provvedimento.

INFORMA

che l'inosservanza di tale divieto è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. Si richiama la disposizione dell'art. 650 c.p. la quale prevede che: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Abbateggio;
- che il presente provvedimento sia trasmesso senza ritardo al:
 - Prefetto della provincia di Pescara, anche per quanto disposto dall'art. 54, d.lgs. 267/2000;
 - al Parco Nazionale della Majella;
 - al Raggruppamento Carabinieri Parchi - Stazione Carabinieri “Parco” di Lettomanoppello;
 - Comando Stazione Carabinieri di San Valentino in Abruzzo Citeriore.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, (d.lgs. 104/2010) ed, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione (dPR 24.11.1971, n. 1199).

Abbateggio, li 22.08.2018

IL SINDACO

Antonio Di Marco

